

COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO TARI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 05.06.2024)

Indice

Indice	2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Premessa	4
ART. 1 – Istituzione del Tributo	5
ART. 2 – Finalità del regolamento	5
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5 – Soggetto Attivo	7
Art. 6 – Soggetto passivo	7
Art. 7 – Presupposto oggettivo.....	8
Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	9
Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	11
Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali	11
CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI	12
Art. 11 – Costo di gestione e Piano Economico Finanziario.....	12
Art. 12 – Determinazione della tariffa	12
Art. 13 – Articolazione e composizione della tariffa.....	13
Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo.....	13
CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA.....	14
Art. 15 – Utenze domestiche	14
Art. 16 – Occupanti le utenze domestiche	14
Art. 17 – Classificazione delle utenze domestiche	15
Art. 18 – Utenze non domestiche.....	16
Art. 19 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	16
Art. 20 Determinazione della superficie imponibile.....	17
Art. 21 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche.....	17
Art. 22 – Mancato svolgimento del servizio	18
CAPO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE	18
Art. 23 – Tassa giornaliera	18
Art. 24 – Applicazione della tassa giornaliera in caso di occupazioni abusive	19
Art. 25 – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA)	19
CAPO V – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI	20
Art. 26 – Criteri per l’agevolazione Tari	20
Art. 27 – Istanza per riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.....	20
Art. 28 – Riduzioni per particolari condizioni d’uso – utenze domestiche.....	20
Art. 29 – Riduzioni per particolari condizioni d’uso – utenze non domestiche.....	22

Art. 30 – Riduzioni per il compostaggio domestico e non domestico	22
Art. 31 – Riduzioni per l’avvio al recupero di rifiuti da parte delle utenze non domestiche.....	22
Art. 32 – Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali – utenze non domestiche	26
CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO.....	27
Art. 33 – Obbligo di dichiarazione	27
Art. 34 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	28
Art. 35 – Termini per il pagamento della tassa.....	30
Art. 36 – Versamento della tassa	30
Art. 37 – Rimborsi	31
Art.38- Reclami	32
Art. 39 – Funzionario responsabile del tributo.....	33
CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO	33
Art. 40 – Verifiche ed accertamenti.....	33
Art. 41 - Sanzioni.....	34
Art. 42 - Rateizzazione.....	35
Art. 43 - Principio del contraddittorio	35
Art. 44 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	36
Art. 45 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa	37
Art. 46 - Autotutela su istanza del contribuente.....	37
Art. 47 - Interpello.....	37
Art. 48 - Contenzioso.....	39
Art. 49 - Trattamento dei dati personali.....	40
CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	40
Art. 50 – Clausola di adeguamento	40
Art. 51 – Entrata in vigore e abrogazioni	40
Art. 52 – Rinvio ad altre disposizioni di legge.....	40

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L'ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti.

Occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL. E' emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie e della delibera n .15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge.

In ambito regolamentare, inoltre, si rammenta che l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge. Potestà regolamentare poi ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art.128 della Costituzione).

Lo schema di regolamento allegato punta a recepire e adattare all'organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutuare dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico), difficilmente replicabili in ambito tributario. Tra questi va in primo luogo menzionata la "richiesta di attivazione del servizio", che per le caratteristiche del servizio di gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunale, non è condizionato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del contribuente/utente. Il servizio, infatti, soprattutto negli agglomerati urbani e con riferimento alle utenze domestiche, è reso incondizionatamente a favore di tutti gli utenti che, pertanto, conferiscono i propri rifiuti senza presentare una preventiva richiesta e senza stipulare preventivamente alcun contratto.

ART. 1 – Istituzione del Tributo

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Marino, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata TARI – Tassa sui rifiuti disciplinata dal seguente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il predetto prelievo di natura tributaria è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 184, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - c) per "piano finanziario", il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - d) per "soggetto gestore", il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Nello specifico, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
4. Non sono inclusi nei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
 - a) "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - f) i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Ai sensi dell'art. 184, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006 sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto e meglio precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta dello stesso D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 5 – Soggetto Attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune di Marino nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili, locali, aree o altra denominazione equivalente assoggettabili alla stessa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 – Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, possiede o detiene i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. Per quanto riguarda i condomini, l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Marino, anche per il tramite del soggetto gestore, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del

presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali superficie (mq), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare entro 30 giorni la data di cessazione del suo ufficio. Per tali comunicazioni è ammesso l'utilizzo di strumenti informatici e della posta elettronica certificata.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio.
7. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Art. 7 – Presupposto oggettivo

1. Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, a qualunque uso adibiti, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie e anche se di fatto non utilizzati.
3. Tutti i locali imponenti sono considerati suscettibili di produrre rifiuti. A tal fine la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (elettrica, calore, gas, acqua, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in assenza delle condizioni suddette (presenza di arredo e attivazione dei servizi di rete), l'occupazione si presume avvenuta:
 - a) per le utenze non domestiche, dalla data di rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità;
 - b) per le utenze domestiche, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica ovvero domicilio in caso di utente persona fisica, ovvero dalla data di fissazione della sede legale in caso di persona giuridica/associazione non riconosciuta/organizzazione priva di personalità giuridica. I locali adibiti a magazzino, garage, box, cantine e/o affini di pertinenza dell'abitazione, anche senza attivazione dei pubblici servizi di cui sopra, costituiscono attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le ipotesi di cui al presente comma, è fatta salva la prova contraria per il contribuente.

4. Per le utenze domestiche, sono soggette a tassazione in aggiunta alle superfici della civile abitazione, anche le superfici delle pertinenze e dei locali accessori, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte, ecc.).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

6. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tassa se le stesse costituiscono superficie operativa, comunque utilizzata, ove possano prodursi rifiuti urbani, ivi comprese le aree destinate a parcheggio dei fruitori.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
8. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui al presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tassazione i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani.

Si considerano tali:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica o la sede legale.
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
- d) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari e attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e stabilmente infisse al suolo;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili oppure interessati dall'esecuzione di interventi edilizi che comportino la loro oggettiva non utilizzabilità, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva impossibilità di occupazione.
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto oggettivamente inutilizzabile l'unità

immobiliare, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o, se precedente, fino alla data di inizio dell'utilizzo dell'immobile;

- g) le aree impraticabili;
 - h) per le utenze domestiche, le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - i) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - j) per le utenze non domestiche le aree coperte o scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla manovra dei veicoli, le aree scoperte o coperte, purché aperte ai quattro lati, adibite a parcheggio gratuito dei dipendenti purché l'accesso sia adeguatamente escluso ai fruitori esterni, nonché le aree scoperte destinate a verde;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi (rulli); le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano soggetti a tassazione i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina e, comunque, le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - l) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza media di mt. 1.80 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione presentata entro il termine di cui al presente regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di immobili in obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, quali restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto oggettivamente inutilizzabile l'unità immobiliare, l'utente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, corredata da documentazione idonea a dimostrare il non utilizzo dell'immobile, entro quindici giorni dalla data di inizio dei lavori (in caso di dichiarazione successiva a tale scadenza la sospensione del pagamento della TARI decorrerà dalla data di presentazione della stessa), comunicando altresì l'indirizzo di momentaneo trasferimento. L'utente è, inoltre, obbligato a comunicare, entro 15 giorni dalla verifica dell'evento, la data di fine lavori o di inizio dell'utilizzo dell'immobile, se precedente.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nel caso di locali esclusi dalla tassa ai sensi del precedente comma che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti alla tassa, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
3. In ipotesi di esclusione dall'obbligo di conferimento, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 10- Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 11 – Costo di gestione e Piano Economico Finanziario

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Economico Finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 12 – Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Consiglio comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio comunale approva le tariffe adottando i criteri indicati nel presente regolamento, dal D. Lgs. 152/06 e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui ai commi precedenti, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Art. 13 – Articolazione e composizione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e come specificate nell'allegato al presente regolamento.
3. Per la riconducibilità dell'utente nella fascia di utenza domestica o non domestica si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree soggette o assoggettabili al tributo e sussiste sino al giorno della cessazione.
3. La cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso determina l'estinzione dell'obbligazione purché l'evento sia debitamente e tempestivamente dichiarato nelle forme previste dal presente regolamento. Gli effetti sono prodotti dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la diversa data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data della tardiva presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio

CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 15 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio e al 1° maggio dell'anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Le variazioni del numero dei componenti e dell'intestatario dell'utenza devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli 33 e 34, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti per cui si applica la disciplina di cui al comma 1.
3. I soggetti anagraficamente residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata, entro 30 giorni dalla data di verifica dell'evento, apposita istanza debitamente documentata, qualora il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i 30 giorni dalla data di verifica dell'evento la stessa produrrà i suoi effetti dalla data di presentazione.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi condotti da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione dai residenti per propri usi e/o per quelli dei familiari, il numero degli occupanti è pari a quello costituente il nucleo familiare risultante dalla relativa scheda anagrafica.

5. Per le utenze domestiche attivate da persone giuridiche, il numero di occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

Superficie	Numero di Componenti
Fino a 60 mq	2
Fino a 100 mq	3
Fino a 150 mq	4
Fino a 200 mq	6
Oltre 200 mq	8

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 17 – Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito specificato:

Categoria	Numero componenti nucleo familiare
1°	1
2°	2
3°	3
4°	4
5°	5
6°	6 o +

2. Nell'ultima categoria sono inclusi i nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

Art. 18 – Utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come previsto dal D. Lgs. 152/2006, sulla base della quantità e qualità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. A tal fine vengono assunte le categorie previste dalla tabella L-quinquies allegata al D. Lgs. 152/2006, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dalla tabella L-quinquies allegata al D. Lgs. 152/2006, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa di utenze non domestiche in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere all'interno della singola utenza che svolga una pluralità eterogenea di attività la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Determinazione della superficie imponibile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, come da banca dati in possesso del Comune.
2. Ai soli fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. A tal fine la superficie calpestabile dei locali è determinata con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - a) superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale (A, B, C, D e E);
 - b) sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza media inferiore a m. 1,80 e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie;
 - c) vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione orizzontale in pianta.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vengono arrotondate per eccesso.
6. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare la superficie calpestabile, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.

Art. 21 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 22 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20% solo qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 20 giorni.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 23 – Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%. È comunque facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale e mercatale, ai fini della riscossione della tassa giornaliera, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà con il Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono la tassa sulla base delle giornate programmate.
9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

Eventuali esenzioni dal pagamento degli oneri per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere esplicitati nell'atto autorizzativo allo svolgimento della manifestazione. In ogni caso gli organizzatori di manifestazioni di qualsiasi tipologia sono obbligati ad organizzare la raccolta rifiuti in forma differenziata per favorire il successivo recupero.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24 – Applicazione della tassa giornaliera in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione della tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, la tassa giornaliera è recuperata contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Art. 25 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666 Legge n. 147/2013).
2. Il tributo provinciale o della città metropolitana, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia o dalla città metropolitana sull'importo della tassa comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666 Legge n. 147/2013).

CAPO V – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 – Criteri per l'agevolazione Tari

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.
2. In casi di straordinari ed eccezionali motivi di urgenza e necessità che interessano il territorio comunale, il Consiglio comunale può deliberare agevolazioni temporanee, sotto forma di riduzioni o esenzioni.
3. Le agevolazioni disposte ai sensi dei commi precedenti devono avere la copertura finanziaria. Questa può essere garantita con le risorse della TARI ovvero attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 27 – Istanza per riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. Le istanze volte al riconoscimento di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni non hanno effetto retroattivo.
3. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'Ufficio competente.
4. Qualora ricorrano più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 28 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso – utenze domestiche

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata nei seguenti casi:
 - a) se il nucleo familiare è composto esclusivamente da una persona, ultrasessantacinquenne, che presenti le seguenti condizioni:
 - detiene o possiede l'immobile;
 - presso tale immobile ha la propria residenza anagrafica;
 - dichiara di possedere un reddito annuo imponibile complessivo non superiore all'importo annuo di una pensione minima erogata dall'INPS mediante presentazione di CU o 730 prodotti l'anno precedente rispetto a quello in cui viene presentata l'istanza; si applicano le seguenti riduzioni:

- del 70% qualora la superficie non sia superiore a 50 mq;
- del 60% qualora la superficie sia superiore a 50 mq e inferiore a 90 mq;
- del 50% qualora la superficie sia superiore a 90 mq e inferiore a 120 mq;
- del 40% qualora la superficie sia superiore a 120 mq e inferiore a 150 mq;
- del 30% qualora la superficie sia superiore a 150 mq e inferiore a 200 mq;
- del 20% qualora la superficie sia superiore a 200 mq e inferiore a 250 mq;
- del 10% qualora la superficie sia superiore a 250 mq;

b) se all'interno del nucleo familiare vi è un portatore di handicap grave che presenti le seguenti condizioni:

- riconosciuto tale ai sensi degli art. 3 comma 3 e art. 4 comma 1 della L.104/92 - non ricoverato permanentemente altrove. I contribuenti in possesso della certificazione scaduta del verbale L.104/92 devono obbligatoriamente allegare allo stesso la domanda di revisione presentata all'INPS completa di data e codice domus;
- certificato dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa;

si applica una riduzione percentuale sul totale a seconda del valore assunto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come di seguito:

- ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 riduzione pari al 90%
- ISEE da € 6.000,01 a € 7.000,00 riduzione pari al 80%
- ISEE da € 7.000,01 a € 8.000,00 riduzione pari al 75%
- ISEE da € 8.000,01 a € 9.000,00 riduzione pari al 65%
- ISEE da € 9.000,01 a € 10.000,00 riduzione pari al 55%
- ISEE da € 10.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 45%
- ISEE da € 11.000,01 a € 12.000,00 riduzione pari al 40%.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178) è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Le istanze di riduzione sopra indicate si applicano su richiesta dell'interessato, previa istruttoria dell'Ufficio competente, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione .
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 29 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso – utenze non domestiche

1. Per le strutture del territorio che svolgono attività di assistenza ai portatori di handicap è concessa una riduzione del 75% della quota variabile della tariffa relativamente ai soli locali che vengono destinati esclusivamente alle attività riabilitative e ludiche delle persone diversamente abili.
2. Per godere di tale beneficio i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta allegando planimetria dei locali con relativa descrizione tecnica e di lavoro.

Art. 30 – Riduzioni per il compostaggio domestico e non domestico

1. Ai contribuenti di utenze non domestiche e domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio e risultano iscritte all'Albo dei Compostatori è riconosciuta una riduzione in misura pari al 40% della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione del precedente comma è concessa secondo i criteri fissati dal Regolamento comunale per l'effettuazione del compostaggio.
3. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota così come riportata al comma 1.
5. La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il termine e con le modalità previste dal Regolamento comunale per il compostaggio domestico e di comunità.

Art. 31 – Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti da parte delle utenze non domestiche

1. Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti non conferibili al servizio pubblico o speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. In tal caso oltre che alle aree adibite alla produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo

i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito di materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e/o pericolosi, utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree a cui gli stessi sono funzionalmente collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali e/o pericolosi da parte della medesima attività.

4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Ai sensi di quanto disposto dal comma 682, n. 5, della Legge n. 147/2013, relativamente alle attività di seguito indicate (utenze non domestiche), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani destinati al recupero conferiti al pubblico servizio e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO SUPERFICIE
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
b) laboratori fotografici, eliografie	25%
c) autoriparatori, elettrauto	30%
d) veterinari, gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	20%
e) laboratori di analisi mediche	15%
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante.	10%
g) allestimenti, insegne	15%

h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
i) falegnamerie e fabbri	30%

6. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d'abbattimento in ogni caso non superiore al 40%.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati a pena di decadenza devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante la presentazione dei formulari e del MUD dell'ultimo anno, regolarmente compilati e sottoscritti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.
8. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo.
9. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le medesime utenze effettuano la scelta di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a 2 anni, senza la possibilità di ritorno anticipato alla gestione del servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono esclusi dalla corresponsione della quota variabile della tassa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, da applicarsi a consuntivo, mediante compensazione, alla prima scadenza utile.
11. L'agevolazione di cui al comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti.

12. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 40% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al riciclo rispetto ai kg potenzialmente producibili annui in base al coefficiente KdMax (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	10%
Dal 70,01 al 80 %	20%
Dal 80,01 al 90 %	30%
Dal 90,01 al 100 %	40%

La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, dell'agevolazione spettante, comporta l'eventuale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva.

13. Ai fini dell'applicazione della precedente agevolazione, i titolari delle utenze non domestiche, a pena di decadenza, devono:

- a) presentare, entro il termine del 30 giugno di ogni anno a valere per l'anno successivo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su specifico modulo predisposto dal Settore Entrate in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune, corredata da copia del contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010), da copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto, sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010, e da copia fotostatica della carta d'identità;
- b) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

14. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente punto b), il Comune comunica l'esito della verifica all'utente (salvo richiesta documentale integrativa da parte dell'Ente).

Art. 32 – Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali – utenze non domestiche

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti non conferibili al servizio pubblico o speciali, non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
3. Per fruire dell'esclusione il contribuente deve, a pena di decadenza:
 - a) indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare entro il termine stabilito nel presente regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su specifico modulo predisposto dal Settore Entrate in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune, corredata da copia del contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta dei rifiuti, da copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto, sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e da copia fotostatica della carta d'identità;
 - c) presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i formulari rilasciati dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER, nonché copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti.
 - d) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui nel presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - e) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio Tari ed Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

- f) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- g) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- h) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento (entro il 15 Febbraio nell'anno successivo), ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa -indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33 – Obbligo di dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 34 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni dalla verifica dell'evento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione.
4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a) Utenze domestiche
 - Generalità del contribuente, la residenza, copia del documento d'identità e del codice fiscale;
 - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b) Utenze non domestiche
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - Generalità e copia del documento d'identità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
5. La dichiarazione originaria o di variazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata nelle seguenti forme:
 - in presenza presso l'ufficio protocollo;
 - spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
 - inviata mediante email/pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it.
 6. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta all'ufficio protocollo, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo email/PEC.
 7. La dichiarazione Tari non può in ogni caso essere sostituita da qualsiasi altra comunicazione presentata ad un qualsiasi Ufficio dell'Ente.
 8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presentazione della dichiarazione:
 - Tramite pec con ricevuta protocollo;
 - Tramite raccomandata con attestazione di ricevuta;
 - Tramite consegna a mano ricevuta del protocollo.
 9. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
 10. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
 12. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
 13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una modifica dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se è presentata entro il termine 30 aprile dell'anno in corso, ovvero avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo nel caso la presentazione avvenga successivamente al 30 aprile.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
16. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 35 – Termini per il pagamento della tassa

1. La TARI è corrisposta ratealmente ed alle scadenze stabilite annualmente con delibera del Consiglio comunale.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
3. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti.

Art. 36 – Versamento della tassa

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi

previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, o, preferibilmente, in formato elettronico, in seguito ad apposita scelta dell'utente, all'indirizzo mail/pec dello stesso. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato così come stabilito con delibera consiliare di ciascun anno. L'importo dovrà essere corrisposto in almeno 2 rate, aventi un intervallo temporale semestrale, ovvero in un'unica soluzione, avente la medesima scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disagi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 37 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art.38- Reclami

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui nel seguente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 3 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una risposta motivata. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel

caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 39 – Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Dirigente e/o il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI- CONTENZIOSO

Art. 40 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune, per il tramite del dirigente, del funzionario responsabile incaricato o suo delegato nominato con apposito provvedimento, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal dirigente e/o dal responsabile dell'Ufficio Tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 41 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 39, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento/00) a euro 500 (cinquecento/00). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 42 – Rateizzazione

1. Per quanto concerne eventuali dilazioni di pagamento si rinvia a quanto disposto nel Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali con la precisazione che possono essere oggetto di rateizzazione solo ed esclusivamente i provvedimenti di natura accertativa.

Art. 43 – Principio del contraddittorio

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023 n.219 -Legge 27 luglio 2000 n.212 (modifiche allo statuto dei contribuenti), salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale¹, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva².
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

¹ Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.

² Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto del contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472³.

Art. 44- Esercizio del Potere di Autotutela Obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione TARI ovvero alla rinuncia all'imposizione TARI, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio

³ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 45 – Esercizio del Potere di Autotutela Facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione TARI, ovvero alla rinuncia all'imposizione TARI, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

Art. 46 – Autotutela su Istanza del Contribuente

Così come riportato negli atti impositivi TARI notificati, al contribuente viene riconosciuta la facoltà di richiedere, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento TARI, la revisione o l'annullamento in autotutela con istanza diretta al Dirigente e/o al Funzionario responsabile del tributo del Comune di Marino designato con deliberazione della Giunta Comunale. Il modello per la richiesta di riesame/annullamento in autotutela è reperibile sul sito del comune all'indirizzo www.comune.marino.rm.it o presso l'Ufficio Tributi. Si avvisa che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 220 del 30 dicembre 2023, è ammesso autonomo ricorso alla Commissione Tributaria SOLAMENTE nei casi di "rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212" (autotutela obbligatoria) e di "rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212" (autotutela facoltativa).

La presentazione dell'istanza di autotutela da parte del contribuente non sospende il termine per il pagamento del tributo, richiesto tramite il provvedimento oggetto di istanza di autotutela, e nemmeno sospende i termini per poter ricorrere al giudice tributario.

Non è consentito l'annullamento o la rettifica in autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 47 – Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante il tributo comunale TARI e sulla corretta qualificazione di una

fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello TARI, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano all'ufficio protocollo, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello TARI non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello TARI deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma relativa alla TARI o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva in materia TARI;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello TARI deve essere allegata copia della documentazione utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello TARI da parte dell'amministrazione stessa.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 48 – Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. In particolare, dovranno essere applicate le norme del D. Lgs. n.220/2023, pubblicato in G.U. il 3/01/2024 (in vigore dal 4/01/2024) disciplinante il nuovo contenzioso tributario e contenente l'abrogazione della fase di reclamo-mediazione prevista per le liti del valore fino a 50.000,00€ (cinquantamila/00).
2. Tutti gli atti impositivi esecutivi in materia TARI notificati al contribuente (avviso di accertamento ed il provvedimento che irroga le sanzioni), contengono le modalità e le tempistiche previste per l'eventuale impugnativa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado secondo le disposizioni generali di cui al D. Lgs 31 dicembre 1992, n.546, successive modificazioni e quelle di cui la precedente comma 1.

Art. 49 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 recepito con il D. Lgs. n. 101/2018.
2. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
3. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 51 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento

Art. 52 – Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia.